**Articolo 21**

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Legame con: a) libertà fondamentali; b) stato democratico; c) innovazione tecnologica (nuovi paradigmi)

Nello stato moderno:

a) abolizione censura;

b) diritti inviolabili, anche a carattere sovranazionale;

 c) si delimitano i poteri dei pubblici poteri; c) si riduce la restrizione preordinata alla protezione della morale comune

SENTENZA N. 293

ANNO 2000

 1. — Viene all’esame della Corte, con riferimento agli artt. 25, 21 e 3 della Costituzione, la questione di legittimità dell’art. 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), che sanziona penalmente, ai sensi dell’art. 528 del codice penale, l’utilizzazione di “stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale e l’ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti”. Esso lederebbe, infatti, il principio di tassatività e determinatezza delle fattispecie penali, quello della libertà di stampa e i principi di ragionevolezza e uguaglianza, perché non offrirebbe idoneo fondamento giustificativo alla punizione di coloro che diffondono siffatte immagini.

 2. — L’art. 15 della legge n. 47 del 1948 dispone che si applichi l’art. 528 del codice penale ai fatti riguardanti gli “stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari”.

 La previsione penale esige, come elemento della fattispecie legale, che tali stampati siano formati in modo “da poter turbare il comune sentimento della morale o l’ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti”. Essa è all’esame di questa Corte per indeterminatezza, violazione del principio di uguaglianza e indebita limitazione della libertà di stampa, ma soltanto nella parte in cui dispone che questi stampati siano idonei a “turbare il comune sentimento della morale”.

 3. — La questione non è fondata.

 Con riguardo all’art. 21, sesto comma, della Costituzione, questa Corte non può non ricordare che tale articolo - nel vietare le pubblicazioni contrarie al buon costume - demanda alla legge la predisposizione di meccanismi e strumenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni del precetto costituzionale.

 L’art. 15 della legge sulla stampa del 1948, esteso anche al sistema radiotelevisivo pubblico e privato dall’art. 30, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, non intende andare al di là del tenore letterale della formula quando vieta gli stampati idonei a “turbare il comune sentimento della morale”. Vale a dire, non soltanto ciò che è comune alle diverse morali del nostro tempo, ma anche alla pluralità delle concezioni etiche che convivono nella società contemporanea. Tale contenuto minimo altro non è se non il rispetto della persona umana, valore che anima l’art. 2 della Costituzione, alla luce del quale va letta la previsione incriminatrice denunciata.

 Solo quando la soglia dell’attenzione della comunità civile è colpita negativamente, e offesa, dalle pubblicazioni di scritti o immagini con particolari impressionanti o raccapriccianti, lesivi della dignità di ogni essere umano, e perciò avvertibili dall’intera collettività, scatta la reazione dell’ordinamento. E a spiegare e a dar ragione dell’uso prudente dello strumento punitivo è proprio la necessità di un’attenta valutazione dei fatti da parte dei differenti organi giudiziari, che non possono ignorare il valore cardine della libertà di manifestazione del pensiero. Non per questo la libertà di pensiero è tale da inficiare la norma sotto il profilo della legittimità costituzionale, poiché essa è qui concepita come presidio del bene fondamentale della dignità umana.

 4. — Così intesa la figura delittuosa, si possono superare anche le residue censure.

 La descrizione dell’elemento materiale del fatto-reato, indubbiamente caratterizzato dal riferimento a concetti elastici, trova nella tutela della dignità umana il suo limite, sì che appare escluso il pericolo di arbitrarie dilatazioni della fattispecie, risultando quindi infondate le censure di genericità e indeterminatezza.

 Quello della dignità della persona umana è, infatti, valore costituzionale che permea di sé il diritto positivo e deve dunque incidere sull’interpretazione di quella parte della disposizione in esame che evoca il comune sentimento della morale. Nella stessa chiave interpretativa si dissolvono i dubbi sul fondamento della previsione incriminatrice. Onde non v’è lesione degli artt. 3, 21 e 25 della Costituzione.

d) vengono ridimensionati i reati di opinione e introdotti i divieti di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o negazioniste;

e) dimensione partecipativa e democratica;

f) diritto di informare e informarsi;

g) pluralismo dell’informazione.

ASPETTO SOGGETTIVO

SENT. 11/2000

Riguardo ai criteri da osservarsi per distinguere in concreto, tra le dichiarazioni rese da parlamentari, quelle a cui puo', da quelle a cui non puo', estendersi la insindacabilita' prevista dall'art. 68, primo comma, Cost., premesso che - pur riconoscendosi ormai superata, in ragione dei fattori di trasformazione della comunicazione politica nella societa' contemporanea, la tradizionale interpretazione che considerava compiuti nell'esercizio delle funzioni parlamentari, e quindi coperti dall'immunita', i soli atti svolti all'interno dei vari organi parlamentari o anche paraparlamentari (quali, ad esempio, i "gruppi" o le "deputazioni") - e' tuttavia evidente che l'estensione del regime di insindacabilita' anche agli atti compiuti al di fuori dell'ambito dei lavori di tali organi non puo' essere automatica, atteso che l'interpretazione del primo comma dell'art. 68 Cost. non soltanto porta ad escludere, per non trasformare la prerogativa in un privilegio personale - come piu' volte si e' affermato nella giurisprudenza costituzionale (cfr. da ultimo, S. nn. 329/1999 e 289/1998) - che sia compresa nella insindacabilita' tutta la complessiva attivita' politica che il singolo membro del Parlamento pone in essere, ma porta altresi' ad affermare - come anche la Corte ha di recente statuito (v. S. n. 10/2000) - che lo stretto nesso tra le opinioni espresse dal parlamentare e l'esercizio delle relative funzioni, costantemente considerato come indefettibile presupposto di legittimita' della deliberazione di insindacabilita', deve qualificarsi non come "semplice collegamento di argomento o di contesto fra attivita' parlamentare e dichiarazione, ma come identificabilita' della dichiarazione stessa quale espressione di attivita' parlamentare". Alla luce di tale interpretazione, pertanto, non possono ritenersi insindacabili quelle dichiarazioni che, fuoriuscendo dal campo applicativo del "diritto parlamentare", non siano immediatamente collegabili con specifiche forme di esercizio di funzioni parlamentari anche se siano caratterizzate da un asserito "contesto politico", o ritenute, per il contenuto delle espressioni o per il destinatario o la sede in cui sono state rese, manifestazioni di sindacato ispettivo, giacche' tale forma di controllo politico rimessa al singolo parlamentare puo' aver rilievo solo se si esplica come funzione parlamentare, attraverso atti e procedure specificamente previste dai regolamenti parlamentari. A sua volta, quindi, il problema specifico della riproduzione, all'esterno degli organi parlamentari, di dichiarazioni gia' rese nell'esercizio di funzioni parlamentari, si puo' risolvere nel senso della insindacabilita' solo ove sia riscontrabile una corrispondenza sostanziale di contenuti con l'atto parlamentare, non essendo sufficiente a questo riguardo una mera comunanza di tematiche.

ASPETTO OGGETTIVO

SENT. 120/68

L'art. 114, comma secondo, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, contenente il T.U. delle leggi di p.s., il quale vieta la inserzione, nei giornali e in altri scritti periodici, di "corrispondenze ed avvisi amorosi", per la sua genericita', include anche ipotesi dalle quali esula l'offesa al buon costume: esso, pertanto, e' costituzionalmente illegittimo, con riferimento all'art. 21, comma sesto, della Costituzione, limitatamente alla parte in cui vieta le corrispondenze e gli avvisi amorosi che non siano contrari al buon costume.

STAMPATI

SENT. 1/56

L'art. 113 T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, col prescrivere per la diffusione, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, di scritti o disegni, l'autorizzazione di P.S. e non imponendo alcun limite al potere discrezionale conferito all'autorita', sembra far dipendere quasi da una concessione della stessa autorita', il diritto di manifestazione del pensiero, con ogni mezzo, che invece l'art. 21 della Costituzione riconosce incondizionatamente a tutti. Pur avendo notevolmente ridotto l'ampiezza di tale potere, il decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382 (che consente il ricorso al Procuratore della Repubblica contro i provvedimenti dell'Autorita' di pubblica sicurezza che abbiano negato l'autorizzazione, disponendo che la decisione del Procuratore della Repubblica li sostituisca a tutti gli effetti) non ne ha eliminato la indeterminatezza originaria, per cui continua a sussistere una eccessiva estensione di discrezionalita', cosi' per l'autorita' di pubblica sicurezza come per l'organo chiamato a controllarne l'attivita'. Le disposizioni dei commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimo dell'art. 113 T.U. leggi di P.S., vanno quindi dichiarate costituzionalmente illegittime per contrasto con l'art. 21, primo comma, della Costituzione.

SENT. 31/57

La norma dell'art. 21, secondo comma, della costituzione, nello stabilire che la stampa non puo' essere soggetta ad autorizzazioni o censure, e' diretta a rimuovere ogni ostacolo alla liberta' di manifestazione del pensiero, e si riferisce a quei provvedimenti preventivi che fanno dipendere dal potere discrezionale dell'Autorita' amministrativa la pubblicazione degli scritti destinati al pubblico. La registrazione dei giornali e dei periodici presso la cancelleria del Tribunale, prescritta e disciplinata dagli artt. 5 e 16 della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47, non e' una autorizzazione amministrativa a carattere discrezionale, ma un provvedimento vincolato all'accertamento della rispondenza tra una situazione di fatto e le norme legislative, senza margine di discrezionalita' per l'organo competente ad emetterlo (Presidente del Tribunale). Tale formalita' e' diretta ad identificare preventivamente i responsabili di eventuali reati commessi a mezzo della stampa e a reprimere gli abusi della stampa clandestina. Percio' i citati artt. 5 e 16 non violano l'art. 21, secondo comma, della Costituzione ed e' infondata la questione della loro legittimita' costituzionale.

DIRITTO ALL’INFORMAZIONE

Opera creativa della Corte Costituzionale

CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI Firmata a Roma il 4 novembre 1950

Testo coordinato con gli emendamenti di cui al Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l’11 maggio 1994, entrato in vigore il 01 novembre 1998

Articolo 10 - Libertà di espressione.

1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione.

2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per l'integrità territoriale o per la pubblica sicurezza, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, per la protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.

Corte dei diritti dell’uomo, 25 aprile 1979, Sunday Times v. Regno Unito

La Corte non si trova di fronte a una scelta tra due principi in conflitto, ma a un principio di libertà di espressione soggetto a una serie di eccezioni che devono essere interpretate in modo restrittivo.